



CITTA' DI AVOLA

N. 32

03 GIU 2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ORARI DI CHIUSURA ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ASSIMILATE

IL SINDACO

Premesso che per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto nel Paese, sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020;

Considerato che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantengono il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Tenuto Conto che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, convertito in legge n. 35 del 22.05.2020, consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti, dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera: *u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari...omissis.....* e alla lettera *v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;*

Premesso, altresì, che negli ultimi fine settimana, nell'area del Centro Storico, anche a seguito le reiterate segnalazioni dei residenti in loco, è stata accertata la presenza di numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono soliti riunirsi nei pressi dei bar, pub, e dei locali di somministrazione aperti in orario serale, dando vita al fenomeno della movida;

Evidenziato che, a tutela della salute pubblica, al fine di scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro, nella fase di aumentata mobilità e di maggiore occasione di contatti sociali consentiti nella c.d. fase 2, appare opportuno adottare un provvedimento per ridurre le occasioni di assembramento;

Ritenuto necessario, nella predetta ottica, disporre la chiusura dalle ore 01,00 alle ore 06,00 dei pubblici esercizi, operanti nel Centro Storico, fatta eccezione per quelli ricadenti in Piazza Umberto I, ove l'ampiezza degli spazi riduce il pericolo degli assembramenti e fatta eccezione per le attività di mera ristorazione di tipologia A, a decorrere dalla data del 3 Giugno fino alla data del 31 Luglio e comunque fino a cessata emergenza epidemiologica;

Richiamata la propria ordinanza n. 34 del 30/09/2013 che vieta la vendita per asporto di bevande in genere in contenitori di vetro o in lattine, in quanto idonei all'offesa della persona, ai pubblici esercizi per la somministrazione di

alimenti e bevande nonché ai locali di svago e d'intrattenimento;

Dato atto che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Visto che l'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020, per come modificato in fase di conversione in L.35 del 22.05.2020, prevede una sanzione amministrativa da 400,00 a 3000,00 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.

Per i motivi di cui in premessa

ORDINA

Dal 3 Giugno fino al 31.07.2020 e comunque fino a cessata emergenza epidemiologica, nel Centro Storico di Avola, ad esclusione delle attività site in Piazza Umberto I:

1. ai titolari delle attività dei pubblici esercizi, operanti nella zona del Centro Storico,- fatta eccezione per le attività di mera ristorazione tipologia A, e per le attività assimilabili alle predette, la chiusura dalle ore 01.00 fino alle ore 06.00 di tutti i giorni;

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in legge n. 35 del 22.05.2020, e con le sanzioni accessorie ivi previste, salvo che il fatto non costituisca reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

- ✓ La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- ✓ La trasmissione di copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di polizia Municipale.

IL SINDACO

DR. GIOVANNI LUCA CANNATA